

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ASSEMBLEA

Il Regolamento di Assemblea necessita di essere aggiornato alla luce del decreto legislativo 27 del 27 gennaio 2010 (il ‘Decreto’) che, recependo in Italia la direttiva comunitaria 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti, ha modificato la disciplina sul funzionamento dell’assemblea degli azionisti delle società quotate.

Il procedimento di attuazione della nuova disciplina si è concluso con l’adozione delle due delibere Consob n. 17592 del 14 dicembre 2010 e n. 17730 del 31 marzo 2011, modificative della delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 (il ‘Regolamento Emittenti’).

La Società ha già provveduto ad adeguare il proprio Statuto alle nuove disposizioni di legge durante l’Assemblea straordinaria del 30 aprile 2010.

1) Legittimazione dell’intervento in assemblea

La legge prevede che possano intervenire in assemblea tutti coloro che ad una certa data antecedente l’Assemblea (7 giorni), siano in possesso di azioni con diritto di voto.

Condizione per l’esercizio dei diritti di partecipazione e di voto è che l’intermediario comunichi, su richiesta dell’interessato, formalmente all’emittente la titolarità delle azioni.

L’articolo 2, punto **2.1.** e l’articolo 3, punto **3.2.**, sono stati aggiornati conseguentemente.

2) Conferimento della delega raccolte

La nuova disciplina sul voto per delega prevede che le deleghe siano conferite e/o notificate anche elettronicamente.

È permesso, inoltre, che il rappresentante fornisca soltanto copia della delega, certificandone la conformità all’originale.

È opportuno dare atto di questi cambiamenti e modificare l’articolo 3, punto **3.3.**

Per quanto riguarda le concrete modalità con cui la notifica alla società può essere effettuata, è opportuno si faccia riferimento genericamente alle normative applicabili, essendo queste suscettibili di cambiare nel corso degli anni in ragione della veloce evoluzione dei mezzi informatici.

3) Nomina di più rappresentanti

La nuova disciplina permette che sia nominato un rappresentante diverso per ciascun conto titoli intestato allo stesso socio e che il soggetto titolare delle azioni che agisce per conto di terzi suoi clienti (fiduciario) possa indicare i soggetti per cui agisce come rappresentante.

Alla luce di questi casi eccezionali, in cui è permessa la nomina di più rappresentanti per la stessa assemblea è opportuno modificare l'art. 3, punto **3.4**.

4) Presentazione delle liste per l'elezione degli organi sociali

La disciplina dei termini per il deposito e pubblicazione delle liste da parte della società è stata modificata.

L'articolo 5, punto **5.1.**, deve essere conseguentemente modificato.

5) Introduzione del diritto degli azionisti di porre domande prima dell'assemblea

L'articolo 127-ter del decreto legislativo 58 del 24 febbraio 1998 (il 'TUF'), disciplina il diritto degli azionisti di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea e obbliga la Società a fornire risposta entro il termine della stessa.

È opportuno modificare l'articolo 9, punto **9.1.**, specificando che il Presidente è tenuto a rispondere a tutte le domande e attribuendogli la facoltà di riferire su eventuali risposte già rese prima dell'assemblea.

6) Introduzione della facoltà di votare contrariamente alle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni

Il Decreto ha introdotto la facoltà dei soggetti che intervengono in rappresentanza di azionisti di votare, avveratesi certe condizioni, in modo difforme alle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni (articolo 134, comma 2, Regolamento Emittenti).

All'esercizio di tale facoltà corrisponde l'obbligo di dichiarare il numero di voti così espressi, distinguendo tra astensioni, voti contrari e favorevoli, nonché di illustrare le motivazioni della scelta (articolo 134, comma 3, Regolamento Emittenti).

Si propone, quindi, di modificare gli articoli 10, punto **10.7.**, e 12, punto **12.1**, prevedendo che il Presidente raccolga tali dichiarazioni al termine di ciascuna votazione, e che le stesse siano riportate a verbale.

REGOLAMENTO DI ASSEMBLEA

Testo attuale	Testo proposto
Articolo 1. Ambito di applicazione, natura e modifica del regolamento	Articolo 1. Ambito di applicazione, natura e modifica del regolamento
<p>1.1 Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dallo statuto, lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie nonché, in quanto compatibili, delle assemblee speciali. Le modificazioni del presente regolamento sono approvate dall'assemblea ordinaria. Nelle relative deliberazioni hanno diritto di voto anche le azioni privilegiate eventualmente emesse.</p>	<p>Invariato</p>
Articolo 2. Intervento e assistenza in assemblea	Articolo 2. Intervento e assistenza in assemblea
<p>2.1. Possono intervenire alle assemblee i soci e i titolari di diritti di voto o i loro rappresentanti che presentino idonea certificazione rilasciata dall'intermediario, in conformità alla normativa vigente.</p> <p>2.2. L'intervento in assemblea dei rappresentanti la società di revisione non necessita di alcuna formalità.</p> <p>2.3. Il presidente può consentire ad analisti finanziari e giornalisti specializzati in materie economiche e finanziarie di assistere ai lavori, previa loro identificazione e salvo diversa</p>	<p>2.1. Possono intervenire alle assemblee i soci e i titolari di diritti di voto o i loro rappresentanti in favore dei quali sia pervenuta alla Società la comunicazione che presentino idonea certificazione rilasciata dell'intermediario che ne comprovi la legittimazione, in conformità alla normativa vigente.</p> <p>2.2. L'intervento in assemblea dei rappresentanti la società di revisione non necessita di alcuna formalità.</p> <p>2.3. Il presidente può consentire ad analisti finanziari e giornalisti specializzati in materie economiche e finanziarie di assistere ai lavori, previa loro identificazione e salvo diversa</p>

deliberazione dell'assemblea.	deliberazione dell'assemblea.
Articolo 3. Verifica della legittimazione e accesso all'assemblea	Articolo 3. Verifica della legittimazione e accesso all'assemblea
<p>3.1 Le operazioni di verifica della legittimazione di coloro che intendono intervenire o possono assistere alle assemblee vengono effettuate da personale incaricato dalla società, munito di apposito cartellino di riconoscimento, con inizio almeno un'ora prima di quella stabilita nell'avviso di convocazione.</p> <p>3.2. Per accedere alla sala dell'assemblea l'avente diritto deve consegnare al personale incaricato la propria certificazione e ritirare il documento di partecipazione.</p> <p>3.3. Colui che partecipa in rappresentanza di uno o più aventi diritto di voto deve documentare la propria legittimazione e rilasciare dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza. La delega deve essere sottoscritta dall'intestatario della certificazione di cui al punto 2.1. o da suo legale rappresentante o da specifico mandatario.</p> <p>3.4. L'avente diritto al voto che partecipa all'assemblea non può</p>	<p>3.1 Le operazioni di verifica della legittimazione di coloro che intendono intervenire o possono assistere alle assemblee vengono effettuate da personale incaricato dalla società, munito di apposito cartellino di riconoscimento, con inizio almeno un'ora prima di quella stabilita nell'avviso di convocazione.</p> <p>3.2. Per accedere alla sala dell'assemblea l'avente diritto deve consegnare al personale incaricato la propria certificazione qualificarsi provando la propria identità e ritirare il documento di partecipazione.</p> <p>3.3. Colui che partecipa in rappresentanza di uno o più aventi diritto di voto deve documentare la propria legittimazione e rilasciare dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza. La delega deve essere sottoscritta dall'intestatario della comunicazione di cui al punto 2.1. o da suo legale rappresentante o da specifico mandatario. Se conferita in via elettronica, essa deve rispondere ai requisiti prescritti dalla disciplina vigente.</p> <p>3.4. L'avente diritto al voto che partecipa all'assemblea non può</p>

<p>contemporaneamente rilasciare delega per parte dei propri voti. È possibile però delegare soggetti diversi, per i diversi argomenti all'ordine del giorno, ciascuno per la totalità dei voti spettanti. In tal caso la delega deve riportare gli argomenti per i quali è rilasciata.</p> <p>3.5. Il committente o l'intermediario che abbiano sollecitato il rilascio di deleghe di voto e i rappresentanti delle associazioni che abbiano raccolto le deleghe degli associati devono trasmettere alla società la documentazione che legittima l'intervento del delegato o del rappresentante in anticipo rispetto all'ora della convocazione ed in tempo utile per la verifica della legittimazione, in funzione del numero delle deleghe raccolte.</p> <p>3.6. Il possesso di apparecchiature di registrazione audio e video deve essere dichiarato prima dell'ingresso in sala e il loro eventuale utilizzo deve essere autorizzato dal presidente. I telefoni portatili devono essere disattivati.</p>	<p>contemporaneamente rilasciare delega per parte dei propri voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. È possibile però delegare soggetti diversi, per i diversi argomenti all'ordine del giorno, ciascuno per la totalità dei voti spettanti. In tal caso la delega deve riportare gli argomenti per i quali è rilasciata.</p> <p>3.5. Il committente o l'intermediario che abbiano sollecitato il rilascio di deleghe di voto e i rappresentanti delle associazioni che abbiano raccolto le deleghe degli associati devono trasmettere alla società la documentazione che legittima l'intervento del delegato o del rappresentante in anticipo rispetto all'ora della convocazione ed in tempo utile per la verifica della legittimazione, in funzione del numero delle deleghe raccolte.</p> <p>3.6. Il possesso di apparecchiature di registrazione audio e video deve essere dichiarato prima dell'ingresso in sala e il loro eventuale utilizzo deve essere autorizzato dal presidente. I telefoni portatili devono essere disattivati.</p>
<p>Articolo 4. Costituzione dell'assemblea, presidenza e apertura dei lavori</p>	<p>Articolo 4. Costituzione dell'assemblea, presidenza e apertura dei lavori</p>
<p>4.1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata nello statuto. In sua assenza, la presidenza dei</p>	<p>Invariato</p>

lavori necessari per procedere alla costituzione dell'assemblea e alla nomina del presidente viene assunta da uno degli amministratori delegati o, in difetto, dal consigliere presente più anziano di età, il quale raccoglie le candidature e le mette ai voti. Viene eletto presidente dell'assemblea colui che riceve i voti della maggioranza del capitale presente avente diritto di voto.

4.2. Il presidente è assistito dal segretario, nominato dall'assemblea su proposta del presidente stesso o, quando necessario o ritenuto opportuno, da un notaio. Il segretario e/o il notaio possono avvalersi della collaborazione di persone di loro fiducia, anche non soci.

4.3. Il presidente può farsi assistere dagli amministratori, dai sindaci, da dipendenti della società e/o delle società controllate nonché da esperti esterni appositamente invitati.

4.4. I servizi logistici e strumentali sono prestati da personale incaricato dalla società, munito di apposito cartellino di riconoscimento. Il presidente su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione dell'intervento.

4.5. I lavori dell'assemblea possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio/video sia per la trasmissione/proiezione nei locali dell'assemblea o di servizio, sia per fornire

<p>supporto alla verbalizzazione e alla predisposizione delle risposte. Le informazioni fornite all'assemblea dagli organi sociali possono essere diffuse attraverso il sito <i>internet</i> della società.</p> <p>4.6. Il presidente comunica il numero dei presenti e delle azioni da loro rappresentate e accerta che l'assemblea sia regolarmente costituita.</p> <p>4.7. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea per la trattazione di taluno degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente ne dà comunicazione agli intervenuti e può rinviare l'apertura della riunione per non più di un'ora, prima di rimettere la trattazione degli argomenti stessi a successiva convocazione.</p> <p>4.8. Ove il presidente metta ai voti eccezioni di procedura o riguardanti materie disciplinate dal presente regolamento, l'assemblea si esprime con la maggioranza del capitale presente avente diritto di voto.</p> <p>4.9. Coloro che intendono abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima di una votazione devono comunicarlo al personale incaricato per l'aggiornamento dei voti presenti.</p> <p>4.10. Accertata la regolare costituzione, il presidente dichiara aperti i lavori e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.</p>	
<p>Articolo 5. Nomina degli amministratori</p>	<p>Articolo 5. Nomina degli amministratori</p>

<p>5.1. Le proposte di nomina alla carica di amministratore sono presentate attraverso liste, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea.</p>	<p>5.1. Le proposte di nomina alla carica di amministratore sono presentate attraverso liste, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea e pubblicate nel rispetto della normativa vigente.</p>
<p>Articolo 6. Ordine del giorno</p>	<p>Articolo 6. Ordine del giorno</p>
<p>6.1. Il presidente, o su suo invito chi lo assiste, illustra gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Il presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può trattare congiuntamente diversi argomenti all'ordine del giorno e può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.</p> <p>6.2. Salvo che il presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta, approvata dall'assemblea, non viene data lettura della documentazione che sia stata previamente depositata, a disposizione degli interessati, come indicato nell'avviso di convocazione.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Articolo 7. Discussione e poteri del presidente</p>	<p>Articolo 7. Discussione e poteri del presidente</p>
<p>7.1. Il presidente apre la discussione e la regola dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta, secondo l'ordine</p>	<p>7.1. Il presidente apre la discussione e la regola dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta, secondo l'ordine</p>

<p>cronologico di prenotazione e assicurando il diritto agli interventi.</p> <p>7.2. Il presidente può disporre che la prenotazione degli interventi su ogni punto all'ordine del giorno sia effettuata per iscritto, indicando l'argomento che si intende trattare.</p> <p>7.3. Ogni legittimato ad intervenire, ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno posti in discussione, di esporre osservazioni e di formulare proposte. La richiesta di parola può essere avanzata fino a quando il presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.</p> <p>7.4. Gli interventi devono essere chiari e concisi, strettamente pertinenti alle materie trattate e devono essere svolti nel tempo ritenuto adeguato dal presidente.</p> <p>7.5. Ove chi ha ottenuto la parola non si attenga a quanto sopra prescritto, il presidente lo invita a concludere entro un breve tempo, trascorso il quale, gli toglie la parola.</p> <p>7.6. Il presidente dirige e organizza i lavori assembleari per consentirne il corretto svolgimento e garantire i diritti di tutti i partecipanti. Pertanto egli toglie o nega la parola, assumendo anche provvedimenti secondo le circostanze, nel caso di interventi che non siano autorizzati o siano ripetitivi, di disturbo o impedimento agli</p>	<p>cronologico di prenotazione e assicurando il diritto agli interventi.</p> <p>7.2. Il presidente può disporre che la prenotazione degli interventi su ogni punto all'ordine del giorno sia effettuata per iscritto, indicando l'argomento che si intende trattare.</p> <p>7.3. Ogni legittimato ad intervenire, ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno posti in discussione, di esporre osservazioni e di formulare proposte e domande. La richiesta di parola può essere avanzata fino a quando il presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.</p> <p>7.4. Gli interventi devono essere chiari e concisi, strettamente pertinenti alle materie trattate e devono essere svolti nel tempo ritenuto adeguato dal presidente.</p> <p>7.5. Ove chi ha ottenuto la parola non si attenga a quanto sopra prescritto, il presidente lo invita a concludere entro un breve tempo, trascorso il quale, gli toglie la parola.</p> <p>7.6. Il presidente dirige e organizza i lavori assembleari per consentirne il corretto svolgimento e garantire i diritti di tutti i partecipanti. Pertanto egli toglie o nega la parola, assumendo anche provvedimenti secondo le circostanze, nel caso di interventi che non siano autorizzati o siano ripetitivi, di disturbo o impedimento agli</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

altri partecipanti, offensivi, contro la morale o l'ordine pubblico o siano in conflitto con l'interesse sociale.	altri partecipanti, offensivi, contro la morale o l'ordine pubblico o siano in conflitto con l'interesse sociale.
Articolo 8. Sospensione e rinvio dell'assemblea	Articolo 8. Sospensione e rinvio dell'assemblea
<p>8.1. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a due ore.</p> <p>8.2. Il presidente può, con il consenso dell'assemblea adottato con le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni di legge, rinviare l'assemblea, per una sola volta, a non oltre tre giorni, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.</p>	Invariato
Articolo 9. Risposte e chiusura della discussione	Articolo 9. Risposte e chiusura della discussione
<p>9.1. Il presidente o, su suo invito, chi lo assiste risponde alle domande e sulle questioni poste dagli intervenuti immediatamente oppure al termine di tutti gli interventi. A più interventi aventi lo stesso contenuto può essere fornita una sola risposta.</p>	<p>9.1. Il presidente o, su suo invito, chi lo assiste, illustra le risposte fornite dalla società alle domande poste prima dell'assemblea che reputa di interesse generale e risponde alle domande ricevute nei termini a cui non è ancora stata data risposta. Risponde alle domande e sulle questioni poste dagli intervenuti durante l'assemblea immediatamente oppure al termine di tutti gli interventi. A più interventi aventi lo</p>

<p>9.2. Il presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno e a domande concernenti (i) informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute e (ii) informazioni di estremo dettaglio che non siano di interesse dell'assemblea o che non possano concorrere alla formazione della volontà di espressione del voto.</p> <p>9.3. Ultimati gli interventi e le risposte, il presidente dichiara chiusa la discussione.</p>	<p>stesso contenuto può essere fornita una sola risposta.</p> <p>9.2. Il presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno e a domande concernenti (i) informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute e (ii) informazioni di estremo dettaglio che non siano di interesse dell'assemblea o che non possano concorrere alla formazione della volontà di espressione del voto.</p> <p>9.3. Ultimati gli interventi e le risposte, il presidente dichiara chiusa la discussione.</p>
<p>Articolo 10. Votazione e conteggio dei voti</p>	<p>Articolo 10. Votazione e conteggio dei voti</p>
<p>10.1. Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di alcuni o di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>10.2. Ciascun legittimato al voto può dichiarare la motivazione del proprio voto nel tempo strettamente necessario.</p> <p>10.3. L'espressione del voto deve essere palese, per alzata di mano o in altro modo indicato dal presidente al momento di ogni votazione, anche mediante utilizzo di strumenti tecnici idonei a facilitare il conteggio dei voti. Il presidente può fissare</p>	<p>10.1. Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di alcuni o di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>10.2. Ciascun legittimato al voto può dichiarare la motivazione del proprio voto nel tempo strettamente necessario.</p> <p>10.3. L'espressione del voto deve essere palese, per alzata di mano o in altro modo indicato dal presidente al momento di ogni votazione, anche mediante utilizzo di strumenti tecnici idonei a facilitare il conteggio dei voti. Il presidente può fissare</p>

<p>un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.</p> <p><i>10.4.</i> Se l'esito della votazione non è unanime, il presidente, a seconda dei casi, ha facoltà di invitare gli astenuti e i contrari, se sono in numero inferiore dei favorevoli, o viceversa i favorevoli, se sono in numero inferiore dei contrari, a dichiarare o a far conoscere, eventualmente attraverso il metodo o lo strumento indicato, il loro intendimento in merito alla votazione stessa.</p> <p><i>10.5.</i> Nella votazione per liste, o a maggioranza relativa, si conteggiano solo i voti favorevoli a ciascuna lista o candidato; coloro che non hanno espresso il voto sono considerati astenuti. Ogni legittimato al voto può votare una sola volta, con la totalità dei propri voti.</p> <p><i>10.6.</i> In ogni caso i rappresentanti di società fiduciarie e coloro che esprimono il voto per delega di altri possono dichiarare di votare in modo difforme, per parte dei loro voti, in coerenza con le istruzioni ricevute dai fiducianti o dai deleganti.</p>	<p>un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.</p> <p><i>10.4.</i> Se l'esito della votazione non è unanime, il presidente, a seconda dei casi, ha facoltà di invitare gli astenuti e i contrari, se sono in numero inferiore dei favorevoli, o viceversa i favorevoli, se sono in numero inferiore dei contrari, a dichiarare o a far conoscere, eventualmente attraverso il metodo o lo strumento indicato, il loro intendimento in merito alla votazione stessa.</p> <p><i>10.5.</i> Nella votazione per liste, o a maggioranza relativa, si conteggiano solo i voti favorevoli a ciascuna lista o candidato; coloro che non hanno espresso il voto sono considerati astenuti. Ogni legittimato al voto può votare una sola volta, con la totalità dei propri voti.</p> <p><i>10.6.</i> In ogni caso i rappresentanti di società fiduciarie e coloro che esprimono il voto per delega di altri possono dichiarare di votare in modo difforme, per parte dei loro voti, in coerenza con le istruzioni ricevute dai fiducianti o dai deleganti.</p> <p>10.7 Al termine di ciascuna votazione, il presidente raccoglie le dichiarazioni obbligatorie previste dalla legge e dai regolamenti rese nei casi in cui rappresentanti o delegati esprimano voti in modo difforme alle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.</p>
<p>Articolo 11. Proclamazione dei risultati e</p>	<p>Articolo 11. Proclamazione dei risultati e</p>

chiusura dell'assemblea	chiusura dell'assemblea
<p>11.1. Ultimate le votazioni il presidente ne proclama i risultati, dichiarando approvate le deliberazioni che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento.</p> <p>11.2. Esaurite le materie da trattare il presidente dichiara chiusa l'assemblea.</p>	<p>Invariato</p>
Articolo 12. Verbale dell'assemblea e allegati	Articolo 12. Verbale dell'assemblea e allegati
<p>12.1. Il verbale riporta direttamente o in allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il testo delle deliberazioni messe in votazione; - la sintesi degli interventi e delle risposte fornite; - l'esito delle votazioni con l'indicazione nominativa degli astenuti e dei contrari, o viceversa dei favorevoli; <p>- l'elenco dei titolari di diritto di voto che hanno partecipato a ciascuna votazione.</p> <p>12.2. Il presidente ha facoltà di consegnare al notaio o al segretario per essere allegati al verbale, per completezza di informazione, documenti letti o esposti nel corso della riunione, sempre che siano ritenuti pertinenti alle materie ed agli</p>	<p>12.1. Il verbale riporta direttamente o in allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il testo delle deliberazioni messe in votazione; - la sintesi degli interventi e delle risposte fornite; - l'esito delle votazioni con l'indicazione nominativa degli astenuti e dei contrari, o viceversa dei favorevoli; <p>- l'indicazione dei voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute e delle motivazioni del voto difforme;</p> <p>- l'elenco dei titolari di diritto di voto che hanno partecipato a ciascuna votazione.</p> <p>12.2. Il presidente ha facoltà di consegnare al notaio o al segretario per essere allegati al verbale, per completezza di informazione, documenti letti o esposti nel corso della riunione, sempre che siano ritenuti pertinenti alle materie ed agli</p>

argomenti discussi.	argomenti discussi.
---------------------	---------------------